

ATTO DEL GOVERNO “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (213)” SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE”

UIOM (Unione Italiana Organismi di Mediazione) è la più importante e numerosa associazione rappresentativa di Organismi di Mediazione Civile e Commerciale. Conta oltre 50 Organismi di Mediazione privati iscritti, che garantiscono centinaia di posti di lavoro subordinato, collaborazioni professionali stabili con diverse migliaia di mediatori impiegati in circa 30.000 procedimenti di mediazione annui. (il 40% di tutte le pratiche di mediazione gestite da Organismi privati in Italia).

Nel ringraziare l’Ufficio di Presidenza per averci concesso l’opportunità di contribuire alla redazione del parere da parte della Commissione Giustizia e con la speranza che, l’interlocuzione con “chi vive sul campo” l’attività di mediazione civile, possa diventare una buona prassi da ripetere ogni volta che sono trattati temi che riguardano il nostro ambito lavorativo, riportiamo di seguito alcune piccole, ma significative modifiche che, a nostro avviso, dovrebbero essere apportate al testo in esame:

PROPOSTE DI MODIFICA E PARERI

(le modifiche proposte sono riportate in **colore rosso** mentre quello che si propone di eliminare è evidenziato con ~~trattino di cancellazione~~)

comma 1 lettera g) l’articolo 8-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis. - (Mediazione in modalità telematica) - 1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, è svolta in modalità telematica, **ovvero quando tutti i soggetti coinvolti partecipano agli incontri della procedura tramite collegamento audiovisivo da remoto**, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.



UIOM

Unione Italiana Organismi Mediazione

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;

Motivazioni

Viene inserita una definizione di “mediazione in modalità telematica”, mancante nell’attuale stesura della norma.

Anche con la nuova stesura dell’art. 8-bis e con l’introduzione dell’art. 8-ter permangono, infatti, dubbi interpretativi e applicativi, ora estesi a quando vada applicato l’art. 8-bis e quando, invece, vada applicato l’art. 8-ter.

Né può, a nostro avviso, tale distinzione basarsi solo sulla forma degli atti del procedimento (interamente digitalizzati o parzialmente –o del tutto– in forma analogica): questa distinzione, infatti, può essere applicata solo ex post, e può variare durante il procedimento quando, per esempio, in un determinato incontro e in un particolare contesto le parti dovessero decidere di inserire in atti un documento in formato analogico.

La distinzione più razionale, di chiara e semplice applicazione e più rispondente alla ratio della legge delega va, invece, incentrata sul fatto che vi siano, o meno, parti presenti in sede in uno o più incontri del procedimento.

Infatti, viene giustamente introdotta la necessità del consenso delle parti per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica, consenso opportuno per evitare che siano il mediatore o l’Organismo a “forzare” le parti all’utilizzo del collegamento da remoto, che dev’essere comunque ritenuto uno strumento sussidiario e non può intaccare il diritto delle parti a partecipare in presenza e di persona, all’interno della sede di mediazione, a tutti o a parte degli incontri.

Quindi, solo con il consenso di tutte le parti il procedimento potrà svolgersi in modalità telematica, con partecipazione agli incontri da remoto e con le parti e il mediatore conseguentemente obbligati a seguire tutte le previsioni dell’art. 8-bis.

Ora, appare evidente come per l’utenza –e non solo– sia più comprensibile dover esprimere il proprio consenso a partecipare alla mediazione da remoto piuttosto che doverlo esprimere in merito all’utilizzo di soli atti digitalizzati durante il procedimento, eliminando così qualsiasi ambiguità interpretativa e applicativa.

comma 1 lettera h) dopo l’articolo 8-bis, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto) - 1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Unione Italiana Organismi di Mediazione UIOM

Via Fregene 9 Roma

CF 97999610583

Tel. 06.87463699 segreteria@uiom.it



UIOM

Unione Italiana Organismi Mediazione

3. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Solo quando la mediazione non si svolge con le modalità previste dall'articolo 8-bis, le parti, **in deroga al comma 3**, possono ~~concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore~~ **apporre le proprie firme in modalità analogica avanti al mediatore. Il mediatore provvede alla digitalizzazione del documento e ne invia copia ai partecipanti collegati da remoto, che appongono le loro firme con le modalità previste dall'articolo 8-bis, comma 1 e restituiscono il documento così sottoscritto al mediatore. A conclusione del processo di firma il mediatore, apponendo la propria firma digitale, certifica l'autografia delle firme analogiche apposte in sua presenza.**
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.»;

Motivazioni

Il sistema di sottoscrizione degli atti del procedimento proposto dall'atto del governo risulta di difficile –e in alcuni casi impossibile– applicazione.

Numerosi sono i procedimenti di mediazione che si tengono nella modalità cosiddetta “mista”, ovvero con una o più parti presenti nella sede dell'organismo e una o più parti collegate da remoto.

Ora, mentre da una parte è comprensibile che chi preferisce partecipare a uno o più incontri da remoto debba dotarsi degli strumenti che gli consentano di farlo (computer con webcam, altoparlanti e microfono, collegamento internet e kit di firma digitale), assai meno comprensibile è che altrettanto debba fare la parte presente in sede solo perché un altro ha optato per il collegamento telematico.

Il nostro Paese, com'è noto, è ancora afflitto da un grave ‘digital divide’, con un numero elevato di cittadini purtroppo incapaci di utilizzare strumenti digitali o informatici.

Possiamo facilmente immaginare il caso in cui una persona anziana, che non sappia –o comunque non voglia– utilizzare gli strumenti telematici necessari per il collegamento da remoto, essendo chiamata in mediazione chieda di partecipare agli incontri di persona, recandosi in sede, mentre un'altra parte del procedimento preferisca optare per la partecipazione da remoto, per esempio perché residente in altra regione.

L'atto del governo prevede come modalità di sottoscrizione dei documenti la firma elettronica, per tutti, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (comma 3 dell'art.

Unione Italiana Organismi di Mediazione UIOM

Via Fregene 9 Roma

CF 97999610583

Tel. 06.87463699 segreteria@uiom.it



UIOM

Unione Italiana Organismi Mediazione

8-ter) oppure, in deroga e solo su accordo di tutte le parti, la sottoscrizione in modalità analogica avanti al mediatore (comma 4).

Questo crea un immediato problema: la parte collegata da remoto avrebbe il potere di costringere anche la parte presente in sede a sottoscrivere digitalmente gli atti, oppure dovrebbe spostarsi da un'altra regione e recarsi nella sede della mediazione solo per apporre una firma analogica su un atto cartaceo.

Né il problema può essere risolto con gli strumenti messi a disposizione dall'organismo di mediazione.

È ben vero, da una parte, che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. p) e q) del D.M. 150/2023 l'organismo deve dotarsi di tutti gli strumenti idonei alla gestione della mediazione telematica e degli incontri da remoto; purtroppo però, nella pratica, relativamente alla sottoscrizione digitale degli atti da parte di persone presenti in sede, ci si trova spesso in presenza di ostacoli insormontabili.

Anche volendo sorvolare sui casi in cui una parte chiamata fosse cittadino di un Paese extra-UE privo di codice fiscale italiano e quindi impossibilitato a ottenere una propria firma digitale, fornire a chi è sprovvisto di una propria firma digitale la possibilità di utilizzarne una cosiddetta 'one-shot' fornita dall'organismo presuppone che il soggetto abbia con sé o il proprio SPID o la propria carta d'identità elettronica (CIE) e che li sappia utilizzare.

Inoltre, elementari ragioni di sicurezza –e di privacy– presupporrebbero che tali strumenti di identificazione personale vengano utilizzati esclusivamente su strumenti informatici propri e non su quelli forniti dall'organismo.

Anche la persona presente in sede dovrebbe, quindi, essere dotata di SPID o CIE ed essere in grado di utilizzarli, per poter usufruire del servizio di sottoscrizione digitale messo a disposizione dall'organismo: questo per il solo fatto che un'altra parte della mediazione, per ragioni proprie, ha optato per partecipare a un incontro da remoto.

Se, poi, tale persona non possedesse SPID o CIE, non l'avesse con sé o comunque non li sapesse utilizzare, l'unica via per ottenere una firma digitale sarebbe inviare copia della propria carta d'identità e di un certo numero di moduli cartacei al provider, ricevere per email una "busta cieca" con un codice per scaricare il certificato di firma e quindi utilizzare la firma digitale tramite credenziali e OTP da ricevere su uno smartphone. Operazione che riporta alla necessità di utilizzare strumenti informatici e che, comunque, può richiedere anche alcune ore di attesa, cosa incompatibile con le elementari esigenze pratiche e con lo stesso comma 5 dell'art. 8-ter, che richiede che la firma venga apposta nell'immediatezza.

Per questi motivi riteniamo necessario percorrere una strada diversa.

Unione Italiana Organismi di Mediazione UIOM

Via Fregene 9 Roma

CF 97999610583

Tel. 06.87463699 segreteria@uiom.it



UIOM

Unione Italiana Organismi Mediazione

Ora, da una parte è assodato che il mediatore, sottoscrivendo il verbale di un incontro di mediazione, possa certificare l'autografia delle firme delle parti, apposte avanti a sé, come previsto dal quarto comma dell'art. 11 d.lgs 28/2010.

Nulla vieta, quindi, che le parti presenti in sede, qualora non in grado di sottoscrivere digitalmente un atto, lo firmino analogicamente: a questo punto il mediatore potrebbe provvedere alla digitalizzazione dell'atto già firmato avanti a sé e all'invio della copia informatica alle parti collegate da remoto.

Le parti collegate da remoto, sottoscritta digitalmente la copia informatica, potranno inviarla nuovamente al mediatore che, apponendo per ultimo la propria firma digitale, certificherà l'autografia delle firme analogiche delle parti apposte avanti a sé e riportate in forma digitalizzata nel documento informatico.

Il tutto rispettando appieno la ratio della legge delega che, prevedendo di favorire la partecipazione delle parti alla mediazione, auspica necessariamente l'abbattimento degli ostacoli alla fruizione del servizio e alla partecipazione personale.

Lettera r) all'articolo 16

1) al comma 1-bis:

1.1) ~~alla lettera b), dopo le parole: «la previsione,» sono inserite le seguenti: «per gli organismi costituiti da enti privati,» e le parole: «delle controversie e» sono sostituite dalle seguenti: «delle controversie o»;~~

1.2) ~~dopo la lettera b), è inserita la~~ **sostituita dalla** seguente:

- «b) gli enti pubblici e privati che abbiano costituito un organismo di mediazione sono tenuti a rilasciare una dichiarazione che attesti:**
- i) che le attività svolte dall'ente sono pienamente compatibili con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;**
 - ii) che le attività svolte dall'ente non possono in alcun modo recare pregiudizio all'indipendenza e terzietà dell'organismo di mediazione, né compromettere il dovuto prestigio delle attività di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie svolte dall'organismo di mediazione stesso;»;**

Motivazioni

L'attuale formulazione dell'art. 16, inserendo fra i requisiti di serietà “la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti” (comma 1-bis, lett. b), crea un duplice problema: un'ulteriore disparità di trattamento fra gli enti privati e pubblici e, soprattutto, minerebbe la ragionevolezza della norma.

Unione Italiana Organismi di Mediazione UIOM

Via Fregene 9 Roma

CF 97999610583

Tel. 06.87463699 segreteria@uiom.it



UIOM

Unione Italiana Organismi Mediazione

A nostro avviso è difficilmente comprensibile per quale ragione un organismo di mediazione creato –per esempio– dall’Università Bocconi di Milano (ente privato) non andrebbe considerato “serio” mentre un organismo creato –per fare un altro esempio– da un Comune commissariato per infiltrazioni mafiose (ente pubblico) rispetterebbe appieno i requisiti di serietà.

Va poi considerato che il D.M. 150/2023 ha introdotto numerose norme tecniche che prevedono requisiti estremamente stringenti di organizzazione, solidità finanziaria, trasparenza ed efficienza degli organismi, che quindi dovranno comunque essere rispettati a prescindere dall’eventuale svolgimento da parte dell’ente di ulteriori attività compatibili.

Al contrario, alcune attività non strettamente rientranti fra ciò che viene svolto propriamente all’interno dei procedimenti di mediazione o delle procedure ADR (Alternative Dispute Resolution, risoluzione alternativa delle controversie), potrebbero andare ad arricchire il bagaglio di esperienze degli enti, con conseguente miglioramento della qualità dei servizi di mediazione e ADR.

Com’è noto, infatti, le attività di mediazione e i servizi di risoluzione alternativa delle controversie richiedono una quantità di competenze multidisciplinari, che vanno dal diritto all’economia, dalla psicologia alla sociologia, dalle tecniche di negoziazione alle tecniche di comunicazione efficace, che vengono valorizzate dalle esperienze che è possibile maturare in attività e contesti diversi dall’ambito delle stanze di mediazione.

A titolo di esempio possiamo citare la stesura e l’implementazione di progetti finalizzati a facilitare l’accesso agli ADR, su invito (“call for proposal”) periodicamente rivolto dalla Commissione Europea agli organismi dei Paesi membri, per lo sviluppo di piattaforme informatiche che possano utilizzare algoritmi predittivi per migliorare la qualità del servizio offerto dai mediatori e dagli organismi stessi, nonché la collaborazione, lo scambio di esperienze e la formazione di reti fra gli organismi dei Paesi membri.

Da questo contesto, gli organismi di mediazione italiani, verrebbero inevitabilmente tagliati fuori, perdendo così una notevole occasione di sviluppo delle proprie capacità nonché e di crescita ed espansione degli strumenti ADR in Italia.

Per questi motivi i criteri di ragionevolezza e proporzionalità della norma vorrebbero, al contrario, che venisse previsto che tutti gli enti, pubblici e privati, evitassero qualsiasi attività incompatibile con il servizio di mediazione o in grado di pregiudicare i requisiti di indipendenza e terzietà dell’organismo –ovvero di compromettere il dovuto prestigio che l’organismo di mediazione deve mantenere per poter svolgere in modo corretto la propria attività– senza impedire altre attività comunque compatibili.

Tutti gli enti, pertanto, dovrebbero essere tenuti a rilasciare una dichiarazione in tal senso, dichiarazione che –se disattesa– dovrebbe essere censurata dall’ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza e controllo degli organismi di mediazione, eliminando dalla norma l’obbligo di oggetto sociale esclusivo, in quanto irragionevolmente

Unione Italiana Organismi di Mediazione UIOM

Via Fregene 9 Roma

CF 97999610583

Tel. 06.87463699 segreteria@uiom.it



UIOM

Unione Italiana Organismi Mediazione

penalizzante e, in taluni casi, controproducente e limitante della qualità degli organismi degli enti privati.

In questo modo verrebbe, inoltre, parzialmente equiparato il trattamento degli enti pubblici e degli enti privati, che pur operando in un regime di concorrenza commerciale (come ben chiarito dalla Ris. 113/E/2011 della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello del Consiglio Nazionale Forense, per la quale le entrate degli organismi di mediazione degli enti pubblici –e tutti i contributi che l’ente pubblico dovesse erogare al proprio organismo di mediazione– costituiscono reddito d’impresa) si trovano in condizioni di evidente disparità di condizioni concorrenziali, con gli enti pubblici che possono, a loro piacimento, finanziare con altre attività i propri organismi di mediazione e gli enti privati che, al contrario, si vedono irragionevolmente chiusi in un ambito ristretto con ridotte possibilità di crescita e di sviluppo delle proprie competenze.

Lettera t) all’articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale contenente l’accordo di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «~~Il verbale al quale è allegato~~ L’accordo di conciliazione di cui agli artt. 11 e 11-bis del presente decreto».

Motivazioni

t) all’articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale contenente l’accordo di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «L’accordo di conciliazione di cui agli artt. 11 e 11-bis del presente decreto».

La modifica è resa necessaria per eliminare l’equivoco che si verifica in caso di interpretazione letterale del comma, che pare prevedere l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale e non per l’accordo conciliativo: interpretazione che, negli anni, ha creato contenziosi con AdE in alcune regioni, fra le quali Lazio, Piemonte e Campania, che non hanno ritenuto estendere l’esenzione dall’imposta di registro anche all’accordo e non solo al verbale citato nella norma.

Fino a oggi il problema era stato superato incorporando l’accordo nel verbale, come in effetti prevede attualmente il secondo comma, indicando “il verbale contenente l’accordo”, in questo modo evitando il contenzioso con l’AdE competente.

Le modifiche proposte al decreto dall’atto del governo, però, stabiliscono che l’accordo conciliativo debba costituire, sempre, un atto separato dal verbale redatto dal mediatore, al quale deve essere allegato.

Ciò impedirebbe, quindi, di incorporare l’accordo nel verbale, facendo sì che, sempre secondo l’interpretazione letterale della norma, non sia l’accordo conciliativo a beneficiare dall’esenzione dall’imposta di registro, bensì il verbale (che, detto per inciso, non essendo un atto negoziale e non avendo un intrinseco valore economico sarebbe

Unione Italiana Organismi di Mediazione UIOM

Via Fregene 9 Roma

CF 97999610583

Tel. 06.87463699 segreteria@uiom.it



UIOM

Unione Italiana Organismi Mediazione

soggetto –qualora per qualche motivo una parte desiderasse registrarlo– solo al versamento dell'imposta nella quota fissa di euro 200, privando di qualsiasi senso una norma che lo vorrebbe esente “fino al limite di valore di centomila euro”).

È quindi indispensabile che la norma venga corretta chiarendo, in modo definitivo e inoppugnabile, che l'esenzione dall'imposta di registro spetti all'accordo conciliativo e non al verbale rendendo in questo modo coerente il comma in esame con l'art. 11 commi 3 e 7 e art. 12 comma 1bis d.lgs 28/2010 nei quali è sempre presente il riferimento all'accordo conciliativo.

UNIONE ITALIANA ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Il Presidente

Dott. Salvatore Zambrino

Unione Italiana Organismi di Mediazione UIOM

Via Fregene 9 Roma

CF 97999610583

Tel. 06.87463699 segreteria@uiom.it